

184. Occorre rilevare, in secondo luogo, che l'intensità dell'azione intrapresa dalla Comunità nel caso di specie ha parimenti rispettato i dettami del principio di sussidiarietà in quanto essa [...] non ha oltrepassato la misura necessaria per realizzare l'obiettivo cui tale azione è diretta.

185. Dalle considerazioni che procedono [...], risulta che la direttiva non è invalida per violazione del principio di sussidiarietà ».

2.6. Leale collaborazione

15 gennaio 1986, Commissione c. Belgio, causa 52/84, Racc. 89.

La Commissione proponeva davanti alla Corte di giustizia un ricorso ai sensi dell'art. 93, n. 2, 2° comma Trattato CEE (oggi art. 88 CE), volto a far dichiarare che il Belgio, non essendosi uniformato entro il termine prescritto alla decisione della Commissione n. 83/130, riguardante una sovvenzione del governo belga a favore di un'impresa operante nel settore della ceramica sanitaria, era venuto meno ad un obbligo impostogli dal Trattato. Con riferimento al principio di leale collaborazione, di cui all'art. 5 Trattato CEE (oggi art. 10 CE), la Corte ha osservato:

« 16. [...] il fatto che lo Stato membro destinatario possa eccepire, contro un ricorso come quello di specie, unicamente l'assoluta impossibilità di esecuzione, non impedisce allo Stato membro il quale, nell'eseguire una simile decisione, incontri difficoltà imprevedute ed imprevedibili o si renda conto di conseguenze non considerate dalla Commissione, di sottoporre tali problemi alla valutazione di questa, proponendo appropriate modifiche della decisione stessa. In tal caso la Commissione e lo Stato membro, in forza della norma che impone agli Stati membri ed alle istituzioni comunitarie doveri reciproci di leale collaborazione, norma che informa soprattutto l'art. 5 del trattato, devono collaborare in buona fede per superare le difficoltà nel pieno rispetto delle norme del trattato e soprattutto di quelle relative agli aiuti. Ebbene, nel caso specifico, nessuna delle difficoltà del governo belga ha tale natura, né il governo ha proposto alla Commissione l'adozione di altri provvedimenti appropriati, limitandosi invece a contestare, tramite il rappresentante permanente belga e dopo la scadenza del termine stabilito per l'esecuzione, l'esattezza della motivazione della decisione, ad eccepire l'impossibilità di sopprimere la partecipazione a causa della normativa belga ed a chiedere alla Commissione di precisare che cosa essa intendesse con l'espressione « soppressione della sovvenzione ». Un atteggiamento del genere non può essere considerato conforme al dovere di collaborazione sopra indicato ».

13 luglio 1990, (ordinanza), Procedura penale a carico di J.J. Zwartveld, causa 2/88-Imm, Racc. I-3365.

Il pubblico ministero olandese (Rechter-commissaris), in seguito ad un'istruttoria per falsi scritture che sarebbero stati commessi nel 1985 e nel 1986 dal direttore e dai membri della direzione del mercato del pesce fresco di Lauwersoog (Paesi Bassi), punibili ai sensi dell'art. 225 del codice penale olandese, aveva rilevato che i responsabili del mercato del pesce fresco avevano organizzato ai margini del mercato ufficiale, in violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione delle norme comunitarie in materia di contingenti di pesca, un secondo mercato parallelo. I responsabili della politica della pesca nei Paesi Bassi erano venuti a conoscenza delle risultanze di controlli effettuati in tale Stato da ispettori della Comunità tra il 1983 e il 1986: il pubblico ministero riteneva essenziale, ai fini dell'istruttoria, disporre dei rapporti ispettivi. Vistosi respingere la domanda di comunicazione dei rapporti da parte della Commissione in quanto i documenti facevano parte di un fascicolo relativo a procedimenti in corso presso la stessa, il pubblico ministero proponeva dinanzi alla Corte di giustizia « una domanda di assistenza giudiziaria ». Con riferimento al principio di leale cooperazione la Corte ha osservato:

« 17. In questa comunità di diritto, le relazioni tra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie sono rette, in forza dell'art. 5 del Trattato CEE, da un principio di leale collaborazione. Questo principio non obbliga solo gli Stati membri ad adottare tutte le misure, atte a garantire, se necessario anche penalmente, la portata e l'efficacia del diritto comunitario (si veda sentenza 21 settembre 1989, Commissione/Grecia, punto 23 della motivazione, causa 68/88, Racc. pag. 2965), ma impone anche alle istituzioni comunitarie obblighi reciproci di leale collaborazione con gli Stati membri (si veda sentenza 10 febbraio 1983, Lussemburgo/Parlamento europeo, punto 37 della motivazione, causa 230/81, Racc. pag. 255).

18. Tale obbligo di leale collaborazione, che incombe alle istituzioni comunitarie, assume una particolare importanza ove sorga con le autorità giudiziarie degli Stati membri incaricate di vigilare sull'applicazione e sul rispetto del diritto comunitario nell'ordinamento giuridico nazionale ».

22 ottobre 2002, Roquette Frères SA c. Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, causa C-94/00, Racc. I-9011.

Per la parte in fatto si rinvia alla sezione 2.2 del presente capitolo dedicata ai diritti della difesa. Con riferimento al principio di leale cooperazione, la Corte ha osservato:

« 91. [...] il citato giudice e la Commissione devono collaborare, conformemente all'obbligo di leale cooperazione richiamato ai punti 30-32 della presente sentenza, al fine di superare le difficoltà che in tal modo emergono nell'attuazione della decisione di accertamento emessa dalla Commissione (v., analogamente, sentenze 15 gennaio 1986, causa 52/84, Commissione/Belgio, Racc. pag. 89, punto 16, e 10 luglio 1990, causa C-217/88, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2879, punto 33).

92. Per adempiere tale obbligo e contribuire a garantire, come è tenuto a fare, l'efficacia dell'azione della Commissione, spetta quindi al giudice nazionale competente informare la Commissione o l'autorità nazionale da cui è stato adito su richiesta di quest'ultima, nel più breve tempo possibile, delle difficoltà incontrate, sollecitando eventualmente le informazioni complementari che gli permetteranno di esercitare il sindacato cui è tenuto. In tale circostanza, tale giudice dev'essere particolarmente attento alle esigenze di coordinamento, di celerità e di discrezione atte a garantire l'efficacia degli accertamenti paralleli di cui si tratta al punto 66 della presente sentenza.

93. L'obbligo di leale cooperazione che incombe alla Commissione assume del pari una particolare importanza ove tale collaborazione sorga con le autorità giudiziarie di uno Stato membro, incaricate di vigilare nell'applicazione e sul rispetto del diritto comunitario nell'ordinamento giuridico nazionale (ordinanza Zwartveld e a., [13 luglio 1990, causa 2/88 IMM, Racc. pag. I-3365], punto 18). Così, la Commissione deve preoccuparsi di fornire, nel più breve tempo possibile, le eventuali informazioni complementari in tal modo richieste dal giudice nazionale competente e che sono atte a soddisfare le esigenze richiamate al punto 90 della presente sentenza ».

5 novembre 2002, Commissione c. Danimarca, causa C-467/98, Racc. I-9519.

La Commissione delle Comunità europee introduceva, a norma dell'art. 169 (oggi art. 226) Trattato CE, un ricorso per infrazione contro la Danimarca sostenendo che quest'ultima avendo negoziato, siglato e concluso, nel 1995, a livello individuale, accordi detti di « open sky » (cielo aperto) con gli Stati Uniti nell'ambito del trasporto aereo, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato CE, ed in particolare, degli artt. 5 (oggi art. 10 CE) e 52 (oggi art. 43 CE) nonché del diritto derivato emanato sulla base del suddetto Trattato, e segnatamente dei regolamenti del Consiglio, n. 2407/1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (GU L 240, pag. 1), n. 2408/1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU L 240, pag. 8), n. 2409/1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci (GU L 240, pag. 15), 24 n. 2299/1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (GU L 220, pag. 1), come modificato dal regolamento del Consiglio, n. 3089/1993 (GU L

278, pag. 1; in prosieguo: il « regolamento n. 2299/89 », e n. 95/1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14, pag. 1). La Corte, relativamente alla violazione del principio di leale cooperazione, ha osservato:

« 111. Nel settore delle relazioni esterne, la Corte ha statuito che i compiti della Comunità e gli scopi del Trattato sarebbero compromessi nel caso in cui gli Stati membri potessero contrarre impegni internazionali comprendenti norme atte a incidere su disposizioni adottate dalla Comunità o ad alterarne la portata (v. parere 2/91, cit. [del 19 marzo 1993, Racc. pag. I-1061], punto 11; v. anche, in tal senso, sentenza AETS, [31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione c. Consiglio, Racc., pag. 263], punti 21 e 22).

112. Dalle considerazioni che precedono risulta che il Regno di Danimarca, avendo assunto impegni internazionali riguardanti le tariffe aeree praticate dai vettori designati dagli Stati Uniti d'America su rotte intracomunitarie nonché i CRS proposti o utilizzati sul territorio danese, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 5 del Trattato nonché dei regolamenti nn. 2409/92 e 2299/89 ».

14 luglio 2005, Commissione c. Germania, causa C-433/03, Racc. I-6985.

La Germania concludeva accordi bilaterali sulla navigazione interna del Danubio con la Romania (1991), la Polonia (1991), l'Ucraina (1992), la Slovacchia (1988) e l'Ungheria (1988). La Commissione proponeva un ricorso per infrazione sostenendo, fra l'altro, che, ratificando e attuando tali accordi, dopo che il Consiglio aveva deciso, il 7 dicembre 1992, di autorizzare la Commissione a negoziare un accordo multilaterale a nome della Comunità e dopo che la Commissione, in una lettera del 20 aprile 1993, aveva chiesto al governo tedesco di rinunciare alla ratifica di questi accordi, la Repubblica federale di Germania avesse compromesso l'attuazione della decisione del Consiglio e non avesse rispettato gli obblighi che le incombono in forza dell'art. 10 CE. Infatti, la negoziazione da parte della Commissione di un accordo multilaterale a nome della Comunità e la sua ulteriore conclusione da parte del Consiglio sarebbero state rese più difficili dall'interferenza di iniziative di uno Stato membro. La Corte, in relazione alla suddetta censura, ha osservato:

« 60. Per quanto riguarda, in primo luogo, la ricevibilità della censura relativa al mantenimento in vigore dell'accordo concluso con la Cecoslovacchia, occorre constatare che essa è stata dedotta dalla Commissione nella replica e che, pertanto, non può essere esaminata dalla Corte. Infatti, una tale censura non è menzionata dalla Commissione nell'atto introduttivo (v., in tal